

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la rispettabile clientela che, con l'emanazione del Decreto legge n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l'utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è **vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore** in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente **pari o superiore a 1.000 euro**. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Inoltre, a decorrere da tale data **devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d'importo pari o superiori a 1.000 euro**.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è di 999,99 euro.

Infine, a partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei **1.000 euro**.

Per quanto concerne **i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.**

Si invita pertanto la clientela a prendere visione dell'elenco di seguito riportato che riepiloga i libretti al portatore che presentano ad oggi un saldo superiore ai limiti di legge e ad effettuare improrogabilmente entro la data indicata le necessarie operazioni al fine di non incorrere in sanzioni.

La mancata regolarizzazione entro tale data è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del trasgressore pari al saldo del libretto stesso.